



## Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile

Il Giudice, Dott. Milton D'Ambra, nella procedura per l'omologazione del piano del consumatore, in epigrafe rubricata, proposta, con le forme di cui all'art. 7-bis L. 3/2012 in quanto coniugi conviventi, da

**MARCO FARCI**, [FRC MRC 68P20 I294N], nato a Sant'Antioco (CA), il 20 settembre 1969 e da **ANTONELLA LOFORESE**, [LFR NNL 74S52 H264B], nata a Rho (MI), il 12 novembre 1974, entrambi residenti a Parabiago (MI), Via San Sebastiano n. 38, con domicilio telematico eletto presso la Dott.ssa Maria Carla BOTTINI, Dottore commercialista iscritta all'Albo Sez. A presso l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 8 novembre 2021, ha emanato il seguente

### **DECRETO DI OMOLOGAZIONE**

**Vista** la proposta di piano del consumatore di cui all'art. 7, co. 1-bis, L. 3/2012, contenuta nel ricorso depositato in data 4 agosto 2021.

**Esaminata** la Relazione particolareggiata dell'O.C.C. redatta, con i contenuti previsti dall'art. 9, co. 3-bis, L. 3/2012, dal Dott. Gino Mario SOCCI, Dottore commercialista iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 L. 3/2012, nonché la documentazione allegata, da ritenersi completa ed esaustiva, secondo quanto previsto dall'art. 9, co. 2, L. 3/2012, in quanto comprende l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei coniugi debitori e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare, corredato del certificato dello stato di famiglia.

**Ritenuta** la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 9, co. 1, L. 3/2012, in quanto entrambi i ricorrenti sono residenti a Parabiago.



**Rilevato che** i coniugi proponenti sono qualificabili come *consumatori*, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), L. 3/2012, dal momento che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa (mutuo per l'acquisto della prima casa del 2007; mutuo di scopo per la ristrutturazione della medesima stipulato nel medesimo anno; debito erariale afferente all'IMU per le ultime annualità 2017 e 2018 prima dell'emanazione del decreto di trasferimento *ex art. 568 c.p.c.*), e si trovano in uno stato di *sovraindebitamento* per come definito dall'art. 6, co. 2, lett. a), L. 3/2012, in quanto, alla data di deposito del ricorso, l'unica risorsa economica del nucleo familiare è costituita dallo stipendio mensile di MARCO FARCI, prestatore di lavoro subordinato, con qualifica di operaio specializzato, presso la C.T.M. Termodeco s.p.a., (04028380964), con reddito mensile netto medio pari ad € 1.754 (doc. 40); nel corso dell'udienza del giorno 8 novembre 2021, le parti, peraltro, si richiamavano al deposito telematico effettuato in pari data e, in particolare, alla nota del 25 agosto 2021 con la quale il datore di lavoro comunicava la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2021, nonché al prospetto paga relativo al mese di settembre 2021 dal quale emergeva un netto pari ad € 1.660,00. A fronte di una esposizione debitoria complessiva pari a circa € 195.000,00 (al netto delle spese di procedura dovute all'O.C.C.) ed in assenza di beni mobili ed immobili (doc. 3, 6, 7, 8, 9 e 10), dovendosi precisare che l'unico bene immobile veniva pignorato dal creditore ipotecario fondiario e, quindi, trasferito nell'ambito della causa di espropriazione immobiliare portante R.G.570/2015 E.I., (doc. da 31 a 33) è, pertanto, manifesta la situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, così come la definitiva incapacità del nucleo familiare di adempiere con regolarità alle medesime, tenuto conto che il nucleo è composto, oltre che dai due coniugi proponenti, anche dal figlio minore Nicholas (doc. 37).

**Ritenuto che** sussistono, sulla base delle deduzioni e della documentazione prodotta, i presupposti di ammissibilità della domanda previsti dall'art. 7, co. 2, L. 3/2012, in quanto:

- i proponenti non sono soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942, non sussistendo il requisito soggettivo per la sottoposizione al fallimento;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 (e, pertanto, non hanno potuto subire, per cause a loro imputabili, né l'impugnazione o risoluzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, né la revoca o la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);



- hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (doc. da 3 a 45 depositati unitamente al ricorso; doc. a) e b) depositati in data 8 novembre 2021);

- non hanno mai beneficiato del beneficio dell'esdebitazione;

- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, venendo attestato dall'O.C.C. (Relazione particolareggiata, Paragrafo 4.B), pag. 15-16), con puntuale riscontro documentale, che le obbligazioni contratte dai coniugi nel 2007 erano finalizzate esclusivamente all'acquisto e alla ristrutturazione della loro abitazione (doc. 4, 5 e 15), anno in cui entrambi erano percettori di reddito derivante da prestazioni di lavoro subordinato. Successivamente, entrambi perdevano il posto di lavoro per ragioni a loro non imputabili: il sig. FARCI, già operaio nel settore edilizio perdeva il proprio impiego nel 2010 a causa della crisi del settore e di un brutto infortunio sul lavoro (doc. 27), contando successivamente su redditi derivanti da lavoro occasionale e a termine (doc. 28), mentre la società presso la quale ANTONELLA LOFORESE svolgeva l'attività di operaia veniva ammessa alla procedura di concordato liquidatorio che veniva omologata nel 2013 (doc. 29), non riuscendo più a sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro, nonostante l'iscrizione al Centro per l'impiego (doc. 30); va precisato, peraltro, che a seguito delle modifiche apportate dalla L. 176/2020 all'art. 12-bis, co. 3, L. 3/2012 è stata espunta la valutazione giudiziaria di meritevolezza ivi prevista (relativa, cioè, all'assunzione "*di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere*" ovvero alla colposa determinazione del sovradebitamento "*anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità*"), con l'effetto di ritenere inammissibili solo quelle proposte provenienti da consumatori che hanno agito con colpa grave o dolo, risolvendosi, in buona sostanza, il vecchio giudizio di meritevolezza, nel più permissivo vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 7, co. 2, lett. d-ter), L. 3/2012, che esclude la rilevanza della c.d. colpa lieve.

**Rilevato che** i coniugi ricorrenti propongono un piano di pagamento dei creditori che, mediante la destinazione dell'importo pari ad € 400,00 mensili per 6 anni (per un totale di € 4.800,00 all'anno ed € 28.800,00 in 6 anni), garantito, ai sensi dell'art. 8, co. 2, L. 3/2012 e nei limiti delle somme indicate, dal patrimonio della Dott.ssa Maria Carla BOTTINI, prevede l'estinzione:

- del 100% dei crediti prededucibili in quanto riferiti a spese di giustizia e al compenso professionale dell'O.C.C. pattuito dai proponenti;



- del 80% dei crediti privilegiati (debito erariale per assolvimento dell'IMU), nella misura del credito precisato;

- del 12,80% dei crediti chirografari, nella misura dei crediti precisati.

Più precisamente, i ricorrenti propongono il pagamento:

- al 100% dei crediti vantati dall'O.C.C. per compenso professionale pari ad € 3.804,18 (doc. 45), in quanto prededucibili;

- al 80% (€ 432,00) del credito vantato dal COMUNE DI PARABIAGO a titolo di I.M.U. per le annualità 2017 e 2018 per complessivi € 540,00 (doc. 11), in quanto assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. (con il grado di cui all'art. 2777, n. 20), c.c.);

- al 12,80% (rispettivamente, € 23.451,82 ed € 1.112,00) dei crediti vantati da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e da BANCA IFIS, rispettivamente, pari a complessivi € 183.206,56 (doc. da 12 a 14) ed € 8.687,00 (doc. da 15 a 19), in quanto chirografi, tenuto conto che con l'emanazione del decreto di trasferimento, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare portante R.G. 570/2015 E.I. promossa in danno dei due proponenti (doc. da 31 a 33), è venuto meno, nel patrimonio dei debitori, il bene sul quale esercitare la causa di prelazione ipotecaria di cui all'art. 2770 c.c. chiesta dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, in qualità di cessionaria del credito derivante alla sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario del 2007.

Quanto alla materiale esecuzione del piano, è, pertanto, previsto, attraverso il pagamento di ratei mensili da € 400,00, il pagamento, dalla data del presente decreto e fino a completa esazione degli importi previsti nella proposta di Piano:

- del credito in prededuazione, con i primi 7 ratei (tenuto conto dell'acconto già corrisposto e con conguaglio all'ultima rata);

- del credito privilegiato, con i successivi 2 ratei;

- del credito chirografario, con i restanti 63 ratei (e con conguaglio all'ultima rata).

L'O.C.C., nella propria Relazione particolareggiata, ha espresso, in conclusione, un giudizio positivo quanto a completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai sovraindebitati (Relazione particolareggiata, Paragrafo 10, pagg. 23-24), nonché sulla convenienza del Piano del consumatore rispetto alla liquidazione del patrimonio (Relazione particolareggiata, Paragrafo 9.E), pag. 23).

L'O.C.C., nella propria Relazione particolareggiata, ha, infatti, attestato che i proponenti non sono proprietari, né di beni immobili (doc. da 3 a 6, tenuto conto che l'unico bene immobile



di cui erano proprietari veniva espropriato, ad istanza dell'istituto di credito mutuante [Banca UCB s.p.a., dante causa di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO], nell'ambito della causa esecutiva portante R.G. 570/2015 E.I.), né di beni mobili registrati (Relazione particolareggiata, Paragrafo 2, pag. 7 e 8) ulteriori rispetto all'auto targata BR909LS, cointestata col fratello del proponente, priva di valore economico e non inserita all'interno dei cespiti liquidabili ai fini della procedura (doc. 7).

L'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato calcolato previa individuazione delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (doc. 42 e 43), composto da n. 3 membri (di cui un figlio minore) che, come attestato dall'O.C.C. (Relazione particolareggiata, Paragrafo 6, pagg. 17-19), sono in grado di garantire un tenore di vita dignitoso con il residuo disponibile.

**Considerato che:**

- tutti i creditori hanno ricevuto, in data 7-31 agosto 2021, da parte dell'O.C.C. la proposta di Piano (deposito telematico del 3 novembre 2021);
- il COMUNE DI PARABIAGO reclamava il pagamento al 100% (anziché nella percentuale prevista dell'80%), senza tuttavia prospettare come l'alternativa liquidatoria possa rappresentare la soluzione da privilegiare rispetto all'attuale Piano del consumatore;
- la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO depositava, invece, atto di mero dissenso alla proposta e, come tale, irricevibile nella presente procedura di sovraindebitamento, dove, a differenza di quanto avviene in sede di accordo di ristrutturazione dei debiti in cui il creditore è ammesso ad esprimere un voto, l'opposizione del creditore, non potendosi limitare ad una manifestazione binaria di assenso/dissenso, deve specificamente argomentare circa la convenienza dell'alternativa liquidatoria che, nel caso di specie, è in radice esclusa, stante l'assenza di beni liquidabili (doc. 3, 6, 7, 8, 9 e 10) e l'assenza di ragionevoli prospettive di incremento dei redditi familiari (il tempo trascorso dall'ultimo impiego della sig.ra LOFORESE induce a ritenere che la medesima possa non essere chiamata a ricoprire nuovi impieghi, tenuto conto peraltro del fatto che, con la nascita del figlio e con la stabile occupazione a tempo indeterminato del marito, deve necessariamente occuparsi del *menage* familiare, almeno per il quadriennio contemplato nella procedura di liquidazione del patrimonio).

**Ritenuto che:**

- il Piano del consumatore, così come strutturato, è senz'altro più conveniente, anche per il COMUNE DI PARABIAGO e la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, rispetto alla



soluzione liquidatoria, in quanto, come evidenziato, il nucleo familiare non dispone di altri beni immobili o mobili registrati di valore adeguato a sostenere la pretesa creditoria al 100% o in una percentuale maggiore rispetto a quella proposta, impegnandosi anzi a garantire la corretta esecuzione del Piano anche attraverso la garanzia personale prestata dalla Dott.ssa Maria Carla BOTTINI, ai sensi dell'art. 8, co. 2, L. 3/2012, dovendosi precisare che, nel caso di specie, si versa nell'ipotesi disciplinata ai sensi dell'art. 12-bis, co. 4, L. 3/2012 secondo cui il credito *“può essere soddisfatto dall'esecuzione del Piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*;

- il Piano del consumatore, così come attestato dall'O.C.C., appare attendibile, sostenibile e coerente, a fronte della complessiva situazione finanziaria dei proponenti, essendo la quantificazione dell'importo mensile destinato ai creditori accettabile in ragione dei redditi attestati dall'O.C.C.

**Rilevato che** con riferimento al credito vantato da BANCA IFIS S.P.A. (ceduto in data 12 novembre 2013 da SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A., doc. 18) derivante dal contratto di mutuo di scopo del 24 gennaio 2007 concesso per “ristrutturazione casa” (doc. 15), il residuo importo pari ad € 8.686,76 deriva da un piano di rientro assistito dalla sottoscrizione in data 8 maggio 2013 da parte della proponente ANTONELLA LOFORESE di n. 33 cambiali da € 400,00 aventi scadenza il 30 di ogni mese (dal mese di ottobre 2020 al mese di giugno 2023) e di n. 1 cambiale (finale) avente scadenza il 30 luglio 2023. Tutti i titoli cambiari venivano tratti su POSTE ITALIANE S.P.A. - Filiale di Parabiago, Via Marconi n. 1. Venivano pagate alle scadenze indicate n. 12 cambiali. Per il residuo importo pari ad € 8.686,76, oggetto della proposta di Piano, restano, pertanto, n. 21 cambiali tratte da € 400,00 e l'ultima cambiale da € 286,76 (doc. 19).

**Ritenuto che** l'esecuzione dei pagamenti al di fuori di quanto previsto nel piano del consumatore è in contrasto con la protezione del patrimonio dei proponenti imposta ai creditori anteriori in deroga al principio della responsabilità patrimoniale, creditori che sono privati di ogni strumento esecutivo per soddisfare il proprio credito. Se il creditore non può ottenere coattivamente il soddisfacimento del proprio credito stante il divieto delle azioni esecutive (art. 12-ter, co. 3, L. 3/2012) e l'obbligatorietà della proposta contenuta nel Piano del consumatore omologata (art. 12-ter, co. 2, L. 3/2012), è ugualmente precluso al creditore ottenere il pagamento per effetto del comportamento volontario o spontaneo del creditore. La sanzione dell'esecuzione di tali pagamenti in violazione di quanto previsto dal Piano del consumatore è la inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore civile nei confronti della



massa, quale corollario della natura concorsuale della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 12-*bis* ss. L. 3/2012, ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 12 aprile 2018, n. 9087) e, pertanto, a tutela della *par condicio creditorum*. Va aggiunto, peraltro, che il pagamento volontario o spontaneo di credito anteriore, in quanto atto vietato dalla struttura e dalle finalità della procedura di sovraindebitamento (ove trattasi di pagamento estraneo per tempi, modalità e importi alla proposta contenuta nel Piano omologato), non potrebbe neanche essere eseguito su autorizzazione del Giudice. Tali principi devono trovare applicazione anche laddove, come nel caso di specie, il pagamento al creditore concorsuale avvenga a causa del possesso di un titolo cambiario che lo vede beneficiario, potendosi ritenere anche nel contesto del Piano del consumatore omologato che *“l’assolvimento del rapporto di valuta tra traente e beneficiario creditore concorsuale deve reputarsi inefficace, in quanto comporta violazione della par condicio creditorum, perché integra l’esecuzione di un pagamento di creditori concorsuali indipendentemente dall’ordine di graduazione previsto e ciò per il solo fatto di essere in possesso di uno strumento di pagamento cartolare”* (Trib. Milano, 6 giugno 2018, Est. D’Acquino).

**Ritenuto**, ulteriormente, **che** a seguito dell’omologazione del Piano del consumatore, al creditore concorsuale BANCA IFIS S.P.A., beneficiario di titoli cambiari aventi scadenza in data successiva a quella del deposito del decreto di omologazione, è imposto il rispetto dell’art. 66, co. 3, L. Camb. (*“Il portatore non può esercitare l’azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente”*) e, pertanto, il deposito presso la Cancelleria del Giudice dei titoli cambiari detenuti dopo aver precisato all’O.C.C. l’importo del credito residuo derivante, appunto, dal piano di rientro assistito dalla sottoscrizione, da parte della proponente, delle cambiali tratte di cui è portatore.

Gli oneri previsti a carico del portatore dei titoli cambiari (proposizione dell’azione causale entro i termini di prescrizione delle azioni cambiarie che competono al debitore e conseguente restituzione del titolo impregiudicato) per l’esercizio dell’azione causale di cui all’art. 66 L. Camb. rispondono alla duplice esigenza di tutelare il debitore traente (condannato a pagare in base all’azione causale) contro il rischio di pagare una seconda volta in forza dell’azione cambiaria, e, al tempo stesso, di consentirgli di ottenere la restituzione del titolo per esercitare le azioni di regresso eventualmente spettantigli (Cass. n. 1022/1998). Proprio allo scopo di tutelare il debitore cambiario nei cui confronti sia stata esercitata l’azione causale mediante



l'insinuazione allo stato passivo nell'ambito della procedura fallimentare, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato più volte il principio di diritto secondo cui, in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale (art. 66 L. Camb.; art. 58 L. Assegni), essendo la produzione del titolo *“intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso”* (Cass. n. 16109/2019 e Cass. n. 22847/2016).

La regola mantiene validità anche in quelle procedure concorsuali, come tipicamente il concordato preventivo ed il piano del consumatore, dove l'azione causale non viene esercitata innanzi ad un organo giurisdizionale, bensì innanzi ad altro soggetto (il Commissario nel concordato preventivo o l'O.C.C. nel piano del consumatore).

Non vi è dubbio, infatti, che l'esigenza di tutela del debitore cambiario sussista (negli stessi termini in cui tale necessità è affermata nel fallimento) anche in caso di procedura di concordato preventivo o di piano del consumatore, allorquando il creditore, portatore di titoli cambiari, intenda far valere i diritti derivanti dal rapporto causale. In tali eventualità, non imporre al portatore del titolo l'onere di offrire la restituzione dei titoli cambiari solo perché, difettando nelle due procedure una fase appositamente deputata all'accertamento *giudiziale* dei crediti, il creditore non esercita formalmente un'azione causale nei termini di cui all'art. 66 L. Camb, vorrebbe dire esporre irragionevolmente il debitore proponente al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e di non poter esercitare le azioni cambiarie di regresso (artt. 49 e 50 L. Camb.) eventualmente spettantigli.

La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha, di recente, affermato che *“deve imporsi al portatore del titolo l'offerta di restituzione del medesimo ed il conseguente deposito nella cancelleria del giudice, non solo se il creditore eserciti formalmente un'azione causale, ma anche quando ricorra la situazione, del tutto omogenea, in cui lo stesso intenda esercitare i diritti derivanti dal rapporto causale (mediante la richiesta di precisazione del credito al Commissario liquidatore dopo l'omologa del concordato) nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo”* (Cass., 19 Luglio 2021, n. 20624), enunciando il seguente principio di diritto, perfettamente applicabile anche al caso di omologazione del Piano del consumatore: *“Il portatore del titolo di credito è tenuto ad offrire al debitore la restituzione della cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice, come prescritto dalla L. Fall., art. 93, non solo se eserciti l'azione causale, ma anche quando intenda far*





*valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo*". Tanto nel concordato preventivo, quanto nel Piano del consumatore vige il principio di obbligatorietà per tutti i creditori concorsuali e il divieto di azioni esecutive sui beni offerti ai medesimi, stante la comune natura pubblicistica e concorsuale pur in assenza di una fase giudiziale di accertamento dei crediti.

La soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità evita, peraltro, che il debitore civile, all'esito dell'omologazione della sua proposta di Piano, subisca gli effetti pregiudizievoli derivanti da condotte colpose o fraudolente del portatore del titolo cambiario che, pur rivestendo pacificamente la qualifica di creditore concorsuale, nondimeno, in violazione di quanto previsto dal Piano omologato, presenti per il pagamento la cambiale all'istituto di credito trattario ovvero dia corso alla circolazione della medesima mediante sua girata. In tali casi, sarebbe elevato nei confronti del traente ammesso alla procedura concorsuale di sovraindebitamento un illegittimo protesto, non potendo egli provvedere al pagamento di un credito concorsuale in difformità da quanto omologato dal Tribunale.

Il deposito del titolo di credito presso la Cancelleria è, peraltro, coerente con le funzioni svolte dal Cancelliere che, oltre ad essere il "*custode degli atti*", è chiamato istituzionalmente a svolgere da plurime disposizioni dell'Ordinamento la funzione di Pubblico depositario (si pensi al deposito delle scritture di comparazione nel giudizio di verifica, del documento impugnato con querela di falso, del testamento olografo dopo la sua pubblicazione da parte del Notaio, nonché al deposito dei corpi di reato).

**Considerato**, da ultimo, **che** la proposta non si palesa in contrasto con l'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili, stante l'assenza dei medesimi tra il passivo accertato dall'O.C.C.

**P.Q.M.**

**Visto** l'art. 12-bis, co. 3, L. 3/2012,

**OMOLOGA** il Piano del consumatore proposto da MARCO FARCI e da ANTONELLA LOFORESE.

**Visto** l'art. 12-ter L. 3/2012,

**DA' ATTO CHE** il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, co. 3, L. 3/2012, impregiudicati restando i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.



**DICHIARA CHE**, dalla data di deposito del presente decreto di omologazione, i *creditori per causa o titolo anteriore* non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari, né possano acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

**DICHIARA CHE**, dalla data di deposito del presente decreto di omologazione, i *creditori per causa o titolo posteriore* non possano procedere esecutivamente sui beni oggetti del Piano.

**ORDINA** a BANCA IFIS S.P.A., in qualità di avente causa a titolo particolare di SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A., il deposito in Cancelleria delle n. 21 cambiali sottoscritte da ANTONELLA LOFORESE in data 8/5/2013 e tratte su POSTE ITALIANE S.P.A. dell'importo di € 400,00 l'una, aventi scadenza il 30 di ogni mese, dal mese di ottobre 2021 (compreso) al mese di giugno 2023 (compreso), nonché della cambiale sottoscritta dalla medesima ANTONELLA LOFORESE e tratta su POSTE ITALIANE S.P.A. dell'importo di € 286,76 con scadenza il 30 luglio 2023.

**DISPONE CHE** il presente decreto di omologazione sia comunicato, a cura dell'O.C.C., a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche a mezzo p.e.c., entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della Cancelleria;

**DISPONE CHE** il presente decreto di omologazione sia pubblicato, a cura dell'O.C.C., sul *Portale dei Fallimenti* del Tribunale di Busto Arsizio (*fallimentibustoarsizio.com*), sul *Portale dei Creditori* (*portalecreditori.it*), nonché sull'albo e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio (*tribunale.bustoarsizio.giustizia.it*), entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della Cancelleria.

**Manda** alla Cancelleria la comunicazione del presente decreto alle parti ricorrenti e all'O.C.C. Così è deciso, a Busto Arsizio, in data 14 novembre 2021.

Il Giudice  
*Dott. Milton D'Ambra*